

Patto di Integrità

aea s.p.a. unipersonale

Sede legale

Via San Remo 12 - 00182 ROMA
CF - P.IVA - RI 00950990572

Capitale sociale € 600.000 interamente versato

Direzione e uffici amministrativi

Via dell'Elettronica snc - 02100 Rieti
Tel. 0746/202127 Fax. 0746/293174

Uffici di Frosinone

Via Aldo Moro 131/133 - 03100 Frosinone
Tel. 0775/250513 Fax. 0775/210229

Allegato

al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001

PATTO DI INTEGRITÀ

.....(tipo procedura).....

tra

la società **AeA S.p.A.** (di seguito nominata stazione appaltante), sede legale in Roma, via San Remo 12, codice fiscale/P.IVA 00950990572

e

l'Operatore
Economico.....(di
seguito denominata Operatore Economico)

con sede legale in
.....

codice fiscale/P.IVA
.....

rappresentata da
.....

in qualità di
.....

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme ai documenti di iscrizione da ciascun partecipante all'indagine di mercato in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica.

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il "Regolamento aziendale AeA S.p.A. per la gestione del personale" rev. 01 del 29/08/2016;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto di integrità va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sottosoglia comunitaria. Nelle procedure sottosoglia vanno anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro);
2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussione o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dalla Stazione Appaltante;
3. Il patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente alla Stazione Appaltante;

4. Nel patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale;
5. Il Patto, sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, è presentato dall'Operatore Economico medesimo allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
6. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese (costituiti o da costituire), il Patto va sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate;
7. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale;
8. La presentazione del Patto, sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Operatore Economico concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all' art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

ARTICOLO 2

(Obblighi dell'Operatore Economico)

1. L'Operatore Economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. L'Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Operatore Economico, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento;
3. L'Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Operatore Economico, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcere la corretta regolare esecuzione;
4. L'Operatore Economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'Operatore Economico aggiudicatario della gara nella fase dell'esecuzione del contratto;
5. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza;
6. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione Appaltante;
7. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico dichiara:
 - a. di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
 - b. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
 - c. di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art.53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dell'art.21 del d.lgs. 8.4.2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesi soggetti;
 - d. di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, c. 16-ter, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art. 21 del d. lgs. 8.4.2013, n. 39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
 - e. di impegnarsi a rendere noti, su richiesta della Stazione Appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicato a seguito della procedura di affidamento.

ARTICOLO 3

(Obblighi della Stazione Appaltante)

1. La Stazione Appaltante conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
3. La Stazione Appaltante attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel regolamento aziendale AeA S.p.A. per la gestione del personale rev. 01 del 29/08/2016;
4. La Stazione Appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto;
5. La Stazione Appaltante formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di Integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

ARTICOLO 4

(Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore Economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art. 2 del presente Patto potrà comportare, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
 - a. esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - b. revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedentemente alla stipula del contratto;
 - c. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dalla Stazione Appaltante per i successivi tre anni.

ARTICOLO 5

(Controversie)

1. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

ARTICOLO 6

(Durata)

1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

ARTICOLO 7

(Sottoscrizione)

1. Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
Luogo e data

Per la Società

(il Legale Rappresentante)
